

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

DECRETO DIRIGENZIALE N 297 /DA del

28 GIU 2021

Oggetto: Rimborso spese legali al Dott. Rosario Faraci - Procedimento Penale R.G.A. n° 1955/19.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone" ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che il Dott. Rosario Faraci, residente in via Gorgia, n. 9 – 93012 Gela (Cl) c.f. FRCRSR62S24D960W è stato imputato nel procedimento penale per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio alla Corte d'Appello di Messina, conclusosi con Sentenza n° 1815 del 25/11/2020, che si allega, con assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata con prot. n° 17896 dal Dott. Rosario Faraci per il giudizio sopra citato, con la quale si chiede il rimborso delle spese legali sostenute giustificate dalla fattura Fatt. n° 20E del 25/05/2021 dell'Avv. Eugenio Passalacqua di € 5.909,44 redatta secondo i valori medi di tariffa in conformità e quanto previsto dalla Delibera 48/CD del 27/11/2019, riferita al giudizio R.G.A. n° 1955/19, debitamente quietanzata, come da bonifico che si allega;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'importo complessivo di € 5.909,44;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

stringenti norme che riguardano gli enti aventi natura commerciale, per i quali è necessario fare riferimento anche a specifici contenziosi, applicando, poi, percentuali 'prestabiliti' per gli accantonamenti.

Ne derivavano maggiori elementi passivi iscritti al bilancio rispetto a quello che sarebbe stato consentito per una società commerciale. A fronte, dunque, di un consolidato sistema di contabilità del C.A.S. che teneva conto della sua natura di ente pubblico non commerciale, adottato da anni dai dirigenti dell'area amministrativa e dell'ufficio finanziario e di ragioneria, l'imputato sottoscriveva nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il bilancio del 2012, avendo assunto l'incarico solo nel mese del 2012 e, poi, quello del successivo anno d'imposta.

Si dubita fortemente che il Faraci con la sua condotta abbia volontariamente voluto consentire all'ente da lui rappresentato di lucrare un'evasione fiscale. Al più avrà ritenuto di aderire alla linea del C.A.S., coltivata in numerosi giudizi di diversa natura, diretta ad affermare la natura di ente pubblico non commerciale, essendo tutt'altro che semplice ed evidente, come chiarito dagli stessi militari accertatori e, poi, dalla Commissione Tributaria Regionale, invece, comprendere che si trattasse di un ente assoggettato all'art. 73 T.U.L.R.

A maggior ragione, non esiste nessuna prova che il Faraci abbia compreso non solo che effettivamente il C.A.S. doveva pagare l'IRES ma anche che la natura commerciale dell'ente imponeva una riscrittura dei bilanci con conseguente recupero a tassazione di gran parte degli accantonamenti e conseguente superamento della soglia di punibilità in ordine all'entità dell'imposta evasa e, ancora, che gli uffici preposti avessero per negligenza o per altro tenuto una contabilità che, grazie all'accertamento della Guardia di Finanza, si rivelava poi contraddittoria e confusionaria.

Invero, ciò era stato accertato anche con riferimento all'anno d'imposta 2010, quando a capo del C.A.S. era stata posta il Commissario Straordinario, dott.ssa Corsello Anna, coimputata nel presente procedimento e assolta dal primo giudice dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato. Tale convincimento impone di escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo delle fattispecie criminose contestate anche nella forma del dolo eventuale.

Da quanto esposto deriva l'assoluzione dell'imputato Faraci Rosario dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.


In riforma della sentenza emessa in data 12 aprile 2019 dal Tribunale di Messina, in composizione monocratica, appellata da FARACI Rosario, assolve l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Messina, 25.11.2020

Il Presidente Est.

Carmelo Blatti

L'ASSISTENTE JUDIZIARIO
(Anna Monica PINO)



La presente sentenza è passata

in giudicato 11 DIC. 2020

IL PRESIDENTE CARMELO BLATTI